



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 238 CSAT 14 del 11 gennaio 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

**Riunione del giorno 11 gennaio 2022
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara**

APPELLI

Procedimenti 40/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Antonino Giannotta - relatore

Componente Avv. Accursio Gallo

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.C.D. Nuova Rinascita Patti (ME) avverso la perdita della gara, la squalifica per un'ulteriore gara del calciatore sig. Antonuccio Marco ed avverso l'inibizione sino al 10.01.22 nei confronti del dirigente accompagnatore Sig Testa Giuseppe.

Campionato 1[^] Cat. "D" Gara: San Fratello/Nuova Rinascita del 12/12/2021.

C.U. n.206 del 14/12/2021.

Con appello ritualmente e tempestivamente inviato, l'A.S.C.D. Nuova Rinascita Patti impugna le sanzioni in epigrafe, irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale per avere il calciatore della Nuova Rinascita, sig Marco Antonuccio, partecipato alla gara del 12.12.12 pur essendo colpito da squalifica, in relazione al precedente incontro Nuova Rinascita/Pro Orlandina del 5.12.21, poiché in realtà, lo stesso Antonuccio Marco sarebbe stato erroneamente indicato nella velina di gara come ammonito, al posto del calciatore effettivamente ammonito, sig. Rottino Francesco.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti di gara ed in particolare i referti di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituiscono piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva che il calciatore Antonuccio Marco (maglia n.4) risulta ammonito nel referto del 5.12.21, sottoscritto dal dirigente della reclamante, né quest'ultima adduce elementi, anche solo presuntivi, a comprova del lamentato errore nell'indicazione del nominativo del calciatore ammonito. Conseguentemente, dovrà essere rigettata la richiesta di supplemento di referto perché immotivata. Sotto tale profilo, risultano ininfluenti le valutazioni in ordine ai provvedimenti disciplinari afferenti tutte le precedenti gare, di cui copia è stata richiesta dalla Nuova Rinascita nel preannuncio di appello, poiché unico motivo di reclamo oggetto del presente ricorso non è la presunta erroneità nel calcolo della somma di ammonizioni ma, esclusivamente, la circostanza di fatto della lamentata erronea indicazione del calciatore ammonito.

Il Giudice Sportivo Territoriale ha, pertanto, correttamente irrogato la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art 10 co. 6 C.G.S, nonché la sanzione di cui all'art 9 n.5 C.G.S. della squalifica per una gara per recidiva, per il sig. Marco Antonuccio, destinatario di cinque ammonizioni, e dell'inibizione fino al 10.01.22 per il dirigente accompagnatore, Sig. Testa Giuseppe, in dipendenza del citato art. 9.

In ragione di quanto sopra il gravame non risulta fondato poiché quanto sostenuto dalla reclamante, solo labialmente asserito, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, ragion per cui si ritiene di dovere confermare le superiori sanzioni, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame, conferma i provvedimenti di perdita 0-3 a carico A.S.C.D. Nuova Rinascita Patti (ME) della gara San Fratello/Nuova Rinascita del 12/12/2021, la squalifica per una gara a carico del calciatore sig. Antonuccio Marco e l'inibizione fino al 10.01.22 per il sig Testa Giuseppe.

Dispone incamerarsi la tassa di accesso alla Giustizia Sportiva, pari a € 130,00, già versata con bonifico bancario del 17/12/2021.

Il componente relatore
Avv. Antonino Giannotta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 41/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Salvatore Priola
Componente Avv. Accursio Gallo
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. F.C. Belpasso 2014 (CT) Avverso squalifica dei calciatori Longo Tommaso per sei gare, Bellavista Simone cinque gare, Favatello Marco e La Spina Antonio per quattro gare e Conigliello Francesco e Piazza Andrea per tre gare.

Campionato Under 17 Girone "E" Gara Real Trinacria – F.C. Belpasso del 12.12.2021

C.U. n.207/ sgs 71 del 15.12.2021.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. FC Belpasso 2014, in persona del presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che quanto riportato in referto dal direttore di gara non corrisponde all'esatto accadimento dei fatti, per come si evincerebbe dal video che viene allegato al gravame, e chiede, pertanto, la revoca delle sanzioni inflitte o, in subordine, una loro rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione del video non ricorrendone i presupposti. Sul punto giova ricordare che il giudizio di appello si svolge unicamente sugli atti ufficiali di gara e la reclamante può solo depositare documenti.

Infatti mezzi audiovisivi, ai sensi dell'art. 58 del C.G.S. possono essere utilizzati solo nei casi previsti dall'ordinamento federale, norma questa che deve coordinarsi con il successivo art. 61 del C.G.S. che al comma 2 prevede che le riprese video possono essere utilizzate qualora i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore, mentre per il successivo comma 5 nei campionati organizzati dalla Lega Pro, dalla L.N.D. e S.G.S. le immagini video possono essere utilizzate limitatamente ai casi di condotta violenta o per l'uso di espressioni blasfeme che non siano state rilevate dagli ufficiali di gara.

Nel merito, letto il referto di gara e il relativo supplemento specificatamente richiesto al DDG che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle svolgimento delle gare si rileva: *"Che al 29' del 2° t. in occasione di una rimessa laterale accordata alla società locale il n.18 del Belpasso (Bellavista Simone) per impedire una rapida ripresa del gioco degli avversari, trattiene il pallone e diventa minaccioso nei confronti del calciatore n.8 del Real Trinacria (Brancato Salvo) spingendolo energeticamente con ambo le mani all'altezza del petto ... A tal punto intervengono velocemente alcuni calciatori di ambo le società nel tentativo di allontanare i due e poter riprendere il giuoco rapidamente ciò però non è possibile poiché i calciatori n.18 e n. 4 della Società ospite che cominciano a spintonare gli avversari ... in particolare il sig. Conigliello Francesco (n.4 Belpasso) reca uno schiaffo nei confronti del calciatore n.20 (... Real Trinacria) il quale per difendersi lo respinge con forza ... il sig. La Spina Antonio (n. 10 Belpasso) il quale dalla panchina si reca correndo dall'altra parte del campo e prende per il collo un calciatore della società locale ... il sig. Piazza Andrea (Belpasso) il quale, anche esso corre dalla panchina e spinge energicamente alcuni avversari. ... mentre mi trovavo nei pressi della linea di porta a parlare con il dirigente ... della società Real Trinacria (CT) vedo arrivare il sig. Longo Tommaso (n.1 Belpasso F.C.) il quale mi spinge con media intensità con una mano all'altezza del petto, accusandomi di essere il responsabile di tutta (la) situazione attuale sul terreno di gioco.*

Contemporaneamente mi si avvicina il n.5 della società Belpasso (sig. Favatello Marco) con fare minaccioso come a volermi colpire con le mani, il quale mi riferisce anche la seguente frase in dialetto: Ancora qui sei? Se non l'hai capito che ti stiamo ammazzando di legnate. L'aggressione fisica del suddetto nei miei confronti non avviene in quanto fermato dal dirigente della società locale A questo punto non ritenendo che non sussistessero più le condizioni per proseguire la gara, in considerazione anche della sopravvenuta inferiorità numerica della società Belpasso a seguito delle condotte passibili di espulsione dei numeri 18,4,1 e 5 oltre che dei calciatori 9 e 10 già in panchina in quanto sostituiti decidevo di sospendere definitivamente la gara”.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento e più precisamente va rideterminata in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Longo Tommaso dovendosi riquilibrare il comportamento tenuto nei confronti del DDG come gravemente irrispettoso che ha comportato un contatto fisico; va rideterminata anche la squalifica a carico del calciatore sig. Bellavista Simone che deve essere ridotta a quattro gare atteso che quanto accaduto in campo è da addebitare al suo comportamento antisportivo; va altresì ridotta a tre gare la squalifica a carico dei calciatori Favatello Marco per il grave comportamento minaccioso tenuto nei confronti del DDG e di La Spina Antonio per il comportamento violento in danno di un avversario; va infine rideterminata in due gare la squalifica a carico del calciatore Piazza Andrea dovendosi qualificare come gravemente scorretta la condotta dallo stesso tenuta nei confronti degli avversari.

Va confermata la squalifica a tre gare inflitta al calciatore Conigliello Francesco in quanto congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione.

Gli atti, infine, vanno rimessi al GST per quanto di conseguenza non ricorrendo il presupposto a base della sospensione della gara poiché con il chiesto supplemento di referto il DDG afferma che per mero errore nella refertazione ha indicato il calciatore espulso n. 5 Favatello Marco tra quelli presenti sul terreno di gioco mentre lo stesso era da considerarsi già sostituito al momento degli incidenti, con la conseguenza che la reclamante, al netto delle espulsioni, sarebbe comunque rimasta in campo con sette calciatori, numero questo considerato il minimo per la prosecuzione della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Longo Tommaso, in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Bellavista Simone, in tre gare la squalifica a carico dei calciatori Favatello Marco e La Spina Antonio, in due gare la squalifica a carico del calciatore Piazza Andrea, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Rimette gli atti al GST per quanto di sua competenza per come disposto in parte motiva.

Dispone restituirsi la tassa di accesso alla Giustizia Sportiva, pari a € 62,00, già versata con bonifico bancario del 17/12/2021.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 42/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Salvatore Priola - relatore
Componente Avv. Antonino Giannotta
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. VALDINISI CALCIO (ME) avverso squalifica del calciatore Briguglio Giovanni sino al 31/03/2022.

Campionato di Promozione, Gir. "B", gara ASD Gescal – ASD Valdinisi Calcio dell'11/12/2021.
Comunicato Ufficiale 206 del 14/12/2021.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00.

Il componente relatore

Avv. Salvatore Priola

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 43/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Antonino Giannotta

Componente Avv. Accursio Gallo

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. CIANCIANA CALCIO (AG) Avverso rigetto assegnazione gara vinta per 0 – 3 per presunta posizione irregolare di calciatori.

Campionato 3^a Cat. Girone "A" Gara: Gattopardo Palma – Cianciana Calcio del 12.12.2021.

C.U. n. 48 del 23.12.2021 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con preannuncio di reclamo del 23.12.2021 e successivo invio dei motivi in data 24.12.2021, comunicati alla consorella, l'A.S.D. Cianciana Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione del GST come in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, non è più necessaria la comunicazione alla controparte del preannuncio di ricorso per cui lo stesso non poteva essere dichiarato inammissibile e che il GST comunque ha errato nel dichiarare regolare la posizione dei calciatori ivi indicati.

Successivamente all'invio dei motivi la reclamante ha inviato nei giorni del 27.12.2021, 2.1.2022 e 3.1.2022 delle note integrative, tutte inammissibili perché non risultano essere state comunicate alla controparte.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che quanto sostenuto dalla reclamante è infondato alla luce del vigente comma 1 dell'art. 67 del C.G.S. il quale statuisce in maniera chiara ed inequivocabile che *"Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo posta elettronica certificata, presso la segretaria del Giudice Sportivo e trasmessa alla controparte, entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce"*.

Con la conseguenza che il mancato invio del preannuncio alla controparte determina, come correttamente deliberato dal giudice di prime cure, l'inammissibilità del ricorso.

Ciò comporta l'inammissibilità del proposto reclamo poiché dinanzi a questa Corte non possono essere sanate le irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il ricorso di primo grado.

La dichiarata inammissibilità preclude ogni esame relativo al merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato, nella misura di € 130,00, con bonifico bancario del 24/12/2021.

Il Presidente relatore

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 44/A**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore****Componente Avv. Antonino Giannotta****Componente Avv. Felice Crosta****Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

A.S.D. NISSA F.C. (CL) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Ilario Gianluigi

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara: Nissa – Mazarese del 19.12.2021.

C.U. n. 218 del 21.12.2021.

Con rituale e tempestivo invio di preannuncio reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi, l'A.S.D. Nissa FC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto posto in essere dal proprio tesserato è avvenuto in reazione a quanto dallo stesso subito ripetutamente poco prima da un avversario, sebbene non rilevato dagli ufficiali di gara, per cui chiede che la sanzione venga rideterminata in termini più equi in applicazione della rilevata circostanza attenuante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 46' del 1° t. è stato espulso, su segnalazione di uno degli assistenti, il sig. Ilario Gianluigi perché mentre il gioco era fermo dava una gomitata al viso di un calciatore avversario il quale cadeva a terra dolorante.

In ragione di quanto sopra, sebbene non ricorra alcuna delle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante, questa Corte ritiene che il gravame possa trovare solo parziale accoglimento dovendosi determinare la sanzione nel minimo edittale previsto dall'art. 38 C.G.S. non risultando dagli atti ufficiali di gara alcuna ultronea conseguenza fisica a carico del calciatore avversario che ha potuto continuare regolarmente la gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Ilario Gianluigi.

Dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 45/A**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore****Componente Avv. Salvatore Priola****Componente Avv. Felice Crosta****Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

A.P.D. CITTA' DI MISTRETTA (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. La Rosa Riccardo.

Campionato 1^a Cat. Girone: "D" Gara: Nasitana – Città di Mistretta del 19.12.2021 – C.U. n. 218. Del 21.12.2021

Con atto di appello inviato a mezzo pec in data 24.12.2021 l'APD Mistretta, per sona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e

chiede una rideterminazione in termini più equi della sanzione irrogata al proprio tesserato sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore sebbene avesse tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del DDG queste sarebbero scaturite da un momento di nervosismo scaturito dalla notifica del provvedimento disciplinare rientrato subito come attestato dallo stesso esponente presente ai fatti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi del comma 2 dell'art. 76 C.G.S. il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica, presso la segreteria della CSAT entro il termine di due giorni dalla pubblicazione mentre i motivi devono essere inviati entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione (comma 3).

Orbene nel caso in esame non risulta essere stato depositato, nel termine perentorio di cui al comma 2, il preannuncio di reclamo essendosi limitata la reclamante a mandare direttamente i motivi in data 24.12.2021.

Il reclamo sarebbe inammissibile anche sotto altro profilo, infatti, sempre a mente dell'art.76 CGS è previsto (comma 4) che il reclamo debba essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione mentre nel caso in esame il reclamante, sebbene affermi di essere stato presente, riferisce fatti e circostanze assolutamente diverse da quelle riportate dal DDG e poste a base della squalifica inflittagli.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva pari a € 130,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 11 gennaio 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA